

**CAMB/2022/101 del 17 ottobre 2022**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Ricorso per ottemperanza promosso dinanzi al T.A.R. E.-R. da Immobiliare Campani S.r.l. più altri – Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

**PER IL PRESIDENTE**  
Assessore Lanfranco De Franco

**CAMB/2022/101**

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2022/0010331 del 13/10/2022.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	A
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Assume la Presidenza, nell'assenza del Presidente Francesca Lucchi, il Consigliere Lanfranco De Franco, che dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Ricorso per ottemperanza promosso dinanzi al T.A.R. E.-R. da Immobiliare Campani S.r.l. più altri – Non costituzione in giudizio.**

**Visti:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**premesse** che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- Ricorso per ottemperanza dinanzi al T.A.R. E.-R., Sez. Parma, promosso da Immobiliare Campani S.r.l., Edilimmobiliare S.A.S. di Campani Fabrizio e C., il Borgo S.r.l., Del Re Claudio, contro il Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Ireti S.p.A., Conad Centro Nord Soc. Coop., Snam Rete Gas S.p.A., l'AUSL di Reggio Emilia, Arpa, Atersir, Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione

Civile, Regione Emilia - Romagna, per l'esecuzione della sentenza n. 191/2022 del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sez. di Parma, nel giudizio R.G. 204/2020 che ha annullato i provvedimenti del Comune di Reggio Emilia che dichiarava spirato il 28/7/2020 il termine per l'approvazione del Piano e le Norme Tecniche di Attuazione del POC nella parte in cui perdono efficacia qualora la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo non sia stato approvato o anche semplicemente presentato (PG.AT/2022/0009928 del 5/10/2022);

**dato atto che:**

- nel giudizio di primo grado, gli odierni ricorrenti agivano per l'annullamento di una serie di atti del Comune di Reggio Emilia volti all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Piano Urbanistico Attuativo (PUA).;
- l'Agenzia non si è costituita nel giudizio di primo grado essendosi limitata ad esprimere in sede di Conferenza di Servizi un parere non impugnato dai ricorrenti;
- con Deliberazione n. 83 del 12 settembre 2022 il Consiglio d'Ambito ha ritenuto di non costituirsi nel giudizio di secondo grado, attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato, promosso dal Comune di Reggio Emilia;

**ritenuto** che le ragioni evidenziate nella deliberazione sopra citata, relative al ruolo marginale avuto dall'Agenzia nella res litigiosa, siano attuali e applicabili anche nel giudizio instaurato dal ricorso per ottemperanza, e, pertanto, non si ravvisano ragioni per costituire in giudizio l'Agenzia;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**a voti unanimi e palesi,**

**DELIBERA**

1. di non costituire l'Agenzia nel giudizio per ottemperanza, promosso dinanzi al T.A.R. E.-R. con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 101 del 17 ottobre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Ricorso per ottemperanza promosso dinanzi al T.A.R. E.-R. da Immobiliare Campani S.r.l. più altri – Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 17 ottobre 2022

Approvato e sottoscritto

Per il Presidente  
Assessore Lanfranco De Franco

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 20 ottobre 2022

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna